

BGer 5D 214/2011 vom 16. Februar 2012

Bundesgericht, 2012-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5D_214_2011

FR: TF 5D 214/2011 du 16 février 2012

IT: TF 5D 214/2011 del 16 febbraio 2012

Regeste

rigetto definitivo dell'opposizione | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1.1

Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell' art. 90 LTF , poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 134 III 115 consid. 1.1 pag. 117). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell' art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).

E. 1.2

Nella fattispecie, il valore di lite richiesto per il ricorso in materia civile non è manifestamente raggiunto; né il ricorrente pretende sollevare una questione di diritto di importanza fondamentale. Egli ha quindi a ragione introdotto un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Rivolto contro una decisione finale (art. 117 e 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 e art. 75 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) ed è stato inoltrato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, uscendone soccombente, e che ha dunque un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 LTF). In relazione ai requisiti menzionati, il gravame è pertanto in linea di massima ammissibile.

E. 1.3

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234, con rinvii).

E. 1.4

Dai principi appena esposti discende l'inammissibilità, d'acchito, della censura relativa alla violazione dell' art. 5 cpv. 1 Cost. , che sollevata insieme alla violazione del divieto

d'arbitrio non ha per altro portata propria (DTF 134 I 322 consid. 2.1 pag. 326), così come dell' art. 6 CEDU , evocati solo genericamente in ingresso all'impugnativa. A priori inammissibile dev'essere inoltre dichiarato anche il semplice rinvio alle argomentazioni sostenute davanti alle due istanze precedenti (DTF 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400).

E. 2

Il ricorrente si è rivolto alla Corte cantonale lamentandosi del fatto che il Giudice di pace avesse assunto una prova d'ufficio, dopo l'udienza in contraddittorio. Pronunciandosi riguardo alla censura sollevata, la Camera civile dei reclami ha constatato in primo luogo che l'art. 20 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della LEF (LALF) - in vigore al momento in cui la causa è stata trattata dal Giudice di pace -, prescriveva effettivamente alle parti l'obbligo di produrre all'udienza di contraddittorio i documenti a suffragio delle rispettive ragioni. Ciò nonostante, dato che il ricorrente non indicava quale norma vietasse al Giudice di pace di assumere egli stesso delle prove e che il suo agire rispettava in concreto le esigenze di celerità tutelate dall'art. 20 cpv. 6 vLALF - anch'esso in vigore a quel tempo - ha giudicato che la richiesta della prova dell'invio per posta raccomandata della decisione del 13 giugno 2008 dovesse comunque essere considerata legittima.

E. 3

Oltre a far valere le censure inammissibili di cui si è detto (precedente consid. 1.4), il ricorrente insorge davanti al Tribunale federale denunciando una violazione del divieto d'arbitrio (successivi consid. 3.1. e 3.2) e del suo diritto di essere sentito (successivo consid. 3.3).

E. 3.1

Quando, come nel caso in rassegna, il ricorrente fa valere la violazione del divieto d'arbitrio, egli non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria valutazione della fattispecie a quella dell'autorità cantonale; deve bensì dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che il giudizio querelato è manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262). Secondo costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza infatti già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire plausibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla la sentenza impugnata per violazione dell' art. 9 Cost. unicamente se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - sia a livello di motivazione che di risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Quando la censura d'arbitrio non è motivata conformemente a questi criteri, essa risulta inammissibile (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.).

E. 3.2

Così è anche nella fattispecie. L'allegato sottoposto al Tribunale federale - redatto personalmente dal ricorrente, il quale dispone però di un brevetto di avvocato - non soddisfa infatti i predetti requisiti di motivazione.

E. 3.2.1

Nella misura in cui esso rivolge critiche d'arbitrio alla sentenza del Giudice di pace e non a quella della Camera civile dei reclami, unico oggetto della presente procedura, la censura sollevata è inammissibile già solo per questo motivo (art. 114 e 75 cpv. 1 LTF).

E. 3.2.2

Per quanto si riferisca effettivamente alla sentenza querelata, il ricorso non ne sostanzia invece l'insostenibilità nel senso sopra descritto. L'insorgente certo critica l'applicazione dell'art. 20 cpv. 2 vLALF da parte della Corte cantonale. Dimentica però che l'arbitrio presuppone un giudizio manifestamente insostenibile, che tale insostenibilità deve riguardare sia la motivazione che il risultato raggiunto e che la stessa dev'essere chiaramente indicata e motivata, pena l'inammissibilità della censura sollevata. Il ricorrente omette inoltre completamente di esprimersi riguardo all'art. 20 cpv. 6 vLALF, sul quale, dopo essersi pronunciata sull'art. 20 cpv. 2 vLALF, la Camera civile dei reclami ha in definitiva fondato il proprio giudizio, tutelando l'agire del Giudice di pace. A questo proposito, invece di confrontarsi criticamente con le considerazioni espresse in merito dai Giudici cantonali, motivandone l'arbitrio, si limita infatti a contestare l'effettivo rispetto del principio di celerità da parte del giudice di prime cure. Così facendo, si basa per giunta almeno in parte su fatti che non sono stati oggetto di accertamento della Corte cantonale e il cui richiamo in questa sede è pertanto parimenti inammissibile (art. 118 cpv. 1 LTF).

E. 3.3

Inammissibile dev'essere infine considerata la censura con cui il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito. Anche la critica - nemmeno sollevata davanti all'istanza precedente - con cui egli si lamenta di non aver potuto formulare osservazioni riguardo alla prova assunta e del fatto che non sia stata indetta una nuova udienza per discuterne, è in effetti diretta solo contro il giudizio del giudice di prime cure. Tale giudizio non è però oggetto di ricorso davanti al Tribunale federale (art. 114 e art. 75 cpv. 1 LTF). All'indirizzo della sentenza emanata dalla Camera civile dei reclami, qui impugnata, il ricorrente non motiva nel contempo nessuna valida censura concernente la violazione del suo diritto di essere sentito (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF).

E. 4

Per quanto precede, il ricorso risulta essere globalmente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili all'opponente, nemmeno invitato ad esprimersi in sede federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.